

## **TI\_GERICHTE 33.2020.14 vom 21. September 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-09-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2020.14](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2020.14)

FR: TI\_GERICHTE 33.2020.14 du 21 septembre 2020

IT: TI\_GERICHTE 33.2020.14 del 21 settembre 2020

### **Regeste**

Donazione di sostanza immobiliare. Non è criticabile la perizia dell'Ufficio stima. Sono deducibili tutti i debiti che esistono effettivamente, tuttavia solo i debiti che gravano sulla sostanza economica del patrimonio. Principio della non deducibilità dei debiti dalla sostanza a cui si è rinunciato

### **Erwägungen**

#### **E. 14**

gennaio 2020, occorre formulare le considerazioni che seguono. Per la determinazione del valore del fondo alienato fa stato l'art.

#### **E. 17**

cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale. Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC). Dagli atti risulta che, correttamente, per determinare giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI il valore venale dell'immobile donato dall'assicurato nel 2000, l'amministrazione ha interpellato l'Ufficio stima. Infatti, come già esposto nel giudizio precedente (STCA 33.2019.3 del 13 maggio 2019), secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.). L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima. In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998). 2.10. Nell'evenienza concreta, saputo della donazione di sostanza dichiarata nella richiesta di PC, il 3 luglio 2018 (doc. 55) la Cassa di compensazione ha subito invitato l'Ufficio stima a peritare al valore venale, stato al 2000, la part. n.

\_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ precedentemente di proprietà dell'assicurato. Qualche

settimana dopo, il 3 agosto 2018 (doc. 82), l'Ufficio stima ha comunicato alla Cassa di compensazione che il valore venale, nell'anno 2000, era di Fr. 980'000.-. Con l'opposizione alla decisione formale di rifiuto delle prestazioni complementari del 21 settembre 2018 (doc. 88), il 5 ottobre 2018 (doc. 92) l'assicurato ha contestato la stima di Fr. 820'000.- - in realtà, tale importo si riferiva alla sostanza alienata dedotto l'ammortamento -, sostenendo che il valore del fondo era praticamente nullo, poiché gravato da un'importante servitù che prevedeva un diritto di passo e di parcheggio con ogni veicolo e quindi l'immobile, a suo dire, sarebbe stato invendibile. La Cassa ha trasmesso queste osservazioni all'Ufficio stima e il

## **E. 20**

ottobre 2018 (doc. 97) i periti hanno ricordato di avere effettuato un sopralluogo alla presenza dell'assicurato e di sua moglie, durante il quale è stato visionato nel dettaglio l'edificio. Inoltre, essi hanno spiegato come hanno proceduto nella valutazione dell'immobile, tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti, quali lo stato di conservazione, l'ubicazione, l'insolazione, la vista, l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni, gli arredamenti e l'azonamento del fondo. Per gli esperti, la valutazione del terreno teneva in considerazione i diversi vincoli specifici e rispecchiava il valore di mercato della regione. Ritenuto che la particella era inserita in zona R2 residenziale estensiva, hanno confermato il valore di Fr. 300/mq per il terreno computato nel valore ponderato, in considerazione anche delle servitù presenti, e meglio l'onere di posteggio e l'onere di passo pedonale tra due fondi. L'accesso veicolare al fondo confinante n. 318 era dato dal grande piazzale. La parte di terreno rimanente del fondo n. 316, a nord dell'abitazione, non considerata nel valore ponderato in quanto accessibile autonomamente da un'altra strada e quindi era ipoteticamente scorporabile ed edificabile, è stata valutata Fr. 350.-/mq. In conclusione, in assenza di nuovi elementi atti a modificare la sua valutazione peritale, l'Ufficio stima l'ha ribadita. Su questa opinione si è fondata la Cassa di compensazione per emanare la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 e il 27 dicembre 2018 (doc. 104) l'assicurato le ha scritto: " Chi mi garantisce che la parte nord del fondo 316, come asserisce la perizia, sia ipoteticamente scorporabile e quindi edificabile, sebbene anche questa citata parte è soggetta a servitù, ed eventualmente cosa potrei fare per togliere questa restrizione? ". Nuovamente chiamato dalla Cassa cantonale ad esprimersi sulle osservazioni dell'assicurato (doc. 121), il 20 febbraio 2019 (doc. 124) l'Ufficio stima si è confermato in quanto indicato nel suo scritto del 20 ottobre 2018. Il 23 ottobre 2019 (doc. A3) l'assicurato si è pronunciato sulla perizia completa e dettagliata del fondo n. 316 RFD di \_\_\_\_\_ (doc. V/4) che ha ricevuto a seguito della STCA 33.2019.3 del 13 maggio 2019 (doc. V/5). A suo dire, il valore di reddito dell'immobile non è realista. Il valore locativo non può essere superiore a Fr. 20'000.- annui, perché gli appartamenti sono stati ristrutturati 30 anni fa, dispongono di un solo servizio, si trovano in una zona residenziale, ma discosta e sono oggetto di un'importante servitù di parcheggio e di transito a favore di un ente pubblico. Il valore venale fissato (come quello reale) dell'immobile non terrebbe conto delle limitative servitù di cui è gravato. L'assicurato ha osservato che, affinché il terreno possa essere oggettivamente sfruttato appieno, il fabbricato esistente deve essere demolito, pertanto esso rappresenta un costo e non un attivo. Ammettere un valore di Fr. 650'000.- non è concreto e tanto meno può essere sommato al valore del terreno residuo per il quale rappresenta un forte impedimento, visto che nessuno sarebbe disposto ad acquistare un immobile a questo prezzo e nemmeno con le modalità indicate dall'Ufficio stima. Ritenuto che si tratta di un

immobile del 1930, ristrutturato 30 anni fa senza applicare alcun canone energetico in uso, il valore al metro cubo è inimmaginabile. Un rinnovo per renderlo attuale richiederebbe un costo che non potrebbe mai sommarsi a quello esposto. L'8 novembre 2019 (doc. V/7) l'Ufficio stima ha preso posizione come segue: " La valutazione è stata effettuata allo stato di fatto così come richiesto dall'Ufficio delle assicurazioni sociali. L'oggetto indicato, cioè il fondo 316 del comune di \_\_\_\_\_ di mq 1341, è edificato con uno stabile abitativo elevato su tre livelli (piano terreno, primo piano e secondo piano). Al piano terreno trovano spazio due vani, ex ricovero autopostali, oggi adibiti a magazzini. Un appartamento è presente al primo piano ed uno al secondo. Un fabbricato accessorio, elevato due piani, è destinato ad autorimessa al piano terreno e deposito al primo piano. La valutazione della particella è stata eseguita considerando i seguenti parametri di calcolo: 1. il valore al metro cubo; 2. il valore del terreno; 3. il valore di reddito. Questi sono stati susseguentemente ponderati tra loro per ottenere il valore finale dell'intero fondo. Nello specifico. 1. Dal sopralluogo e dall'analisi delle possibilità edificatorie si è evidenziata la possibilità di un ulteriore sfruttamento nella parte di terreno settentrionale, a monte dell'edificio esistente. Questo modo di procedere è intrinseco del metodo di valutazione, utilizzato in generale per tutte le valutazioni riguardanti fondi edificabili non sfruttati interamente in base al loro indice di costruzione dato dal PR (piano regolatore) in vigore alla data indicata. Si è deciso quindi di estrapolare dal calcolo ponderato il terreno ancora sfruttabile e di aggiungerlo al valore venale della parte ad uso non primaria. La valutazione proposta per il terreno è suddivisa in due prezzi al mq, rispecchianti i valori di mercato della regione. Il valore del terreno complementare (terreno comprendente i fabbricati e la piazza di giro, R2 secondo il piano regolatore), posto a sud, è valutato fr./mq 300.-, in considerazione anche delle servitù presenti (onere di posteggio e onere di passo pedonale lungo il confine divisorio Nord-Sud tra le due particelle) a favore del fondo 318. Il grande piazzale, ai tempi spazio di manovra delle autopostali, garantisce l'accesso veicolare al fondo 318. A nord dello stesso, è presente un'ulteriore zona ancora edificabile (terreno eccedente). Questa parte del terreno è delimitata a sud dal muro di sostegno posto sul retro dell'abitazione e a nord dalla strada comunale (via \_\_\_\_\_), con la possibilità di utilizzo in modo indipendente dal resto del fondo. Qui la valutazione è di fr./mq 350.-, per le motivazioni qui sopra elencate. 2. Il valore al metro cubo è stato calcolato tenendo conto delle caratteristiche architettoniche e costruttive dell'edificio e della sua vetustà. L'edificio in questione è stato ristrutturato in un paio di occasioni, come ci ha descritto la Sig.ra \_\_\_\_\_. La prima nel 1981, quando il secondo piano solaio è stato trasformato in un appartamento composto da atrio, cucina abitabile, soggiorno, 3 camere con un bagno. La seconda nel 1992, quando è stato ristrutturato l'appartamento al primo piano composto da atrio, cucina abitabile, soggiorno, 3 camere e un bagno. Negli anni l'intero stabile è stato oggetto di una manutenzione ordinaria. 3. Il valore di reddito annuo di fr. 35'760.- è stato ipotizzato considerando le contrattazioni nelle località per oggetti paragonabili. L'appartamento al primo piano, tutt'ora affittato è stato calcolato fr. 15'660.- annui. Per l'appartamento al secondo piano, occupato dalla Sig.ra \_\_\_\_\_, è stato ipotizzato un affitto annuo di fr. 12'600.-; per il magazzino al piano terreno fr. 4'500.- annui, per il posteggio coperto a fr. 1'200.- annui, mentre per i tre parcheggi esterni un complessivo di fr. 1'800.- annui. Lo scrivente ufficio, per poter espletare in modo corretto la propria perizia, ha dovuto tenere conto di tutti i parametri di reddito presenti sul fondo, in quanto facenti parte di un'unica proprietà. Ritenuto quanto sopra esposto si confermano pertanto i valori determinati nella perizia del 03 agosto 2018.". Questo parere è stato trasmesso all'assicurato

il 12 dicembre 2019 (doc. V/8), che il 13 gennaio 2019 ( recte : 2020) (doc. V/9) ha affermato unicamente che " Per quanto ne è dell'immobile ravviso ancora che questo è fortemente gravato da una servitù la quale, evidentemente, non può essere in alcun modo cancellata senza un importante discapito finanziario. ". Nella decisione su opposizione del 23 aprile 2020 la Cassa di compensazione ha ritenuto che l'assicurato " non ha presentato osservazioni (cfr. lettera del 14 gennaio 2020) " perciò, non essendovi alcun motivo per scostarsi dall'importo stabilito dall'Ufficio stima il 3 agosto 2018, ha fatto proprio il valore venale di Fr. 980'000.-. 2.11. D'avviso della scrivente Corte, la valutazione operata dai periti dell'Ufficio stima deve essere condivisa, avendo essa esaminato nel dettaglio la particella n. 316 RFD di \_\_\_\_\_ e l'immobile edificato sulla stessa, e ciò alla presenza dell'assicurato e della sua ex moglie, che tutt'ora abita in uno dei due appartamenti. I periti hanno infatti analizzato l'oggetto considerando il valore al metro cubo dell'immobile, il valore del terreno e il valore di reddito e ciò prendendo in considerazione le possibilità edificatorie e riscontrando la possibilità, stante un terreno di 1'341mq, di sfruttarlo ulteriormente nella parte nord, a monte dell'edificio esistente. Il terreno è stato così idealmente suddiviso in due parti e il relativo valore è stato calcolato in base alla posizione, valutando in Fr. 300.-/mq la parte di terreno complementare tenendo conto delle servitù di posteggio e di passo pedonale, mentre la parte a nord, in leggera pendenza e destinata a giardino, ancora edificabile e utilizzabile in modo indipendente, in Fr. 350.-/mq. L'assicurato ha insistito sulla presenza della servitù per rilevare che il prezzo al mq stabilito dai periti era eccessivo. Al riguardo, il TCA osserva che l'Ufficio stima ha ben considerato queste servitù e, basandosi sui prezzi di mercato della regione, ha ritenuto un prezzo inferiore (Fr. 300.-/mq) rispetto alla parte di terreno eccedente, considerata scorporabile ed edificabile, e quindi di maggiori pregio e valore (Fr. 350.-/mq). Anche per quanto concerne la determinazione del valore dell'edificio (Fr. 410.-/mq) i periti hanno tenuto conto dello stato dell'abitazione bifamiliare, che è stata oggetto di una prima parziale ristrutturazione nel 1981 (2° piano) e di una seconda nel 1982 (1° piano). Essi hanno perciò considerato le caratteristiche architettoniche e costruttive della casa edificata nel 1930, come pure la sua vetustà, rilevando una struttura in muratura di sasso intonacata con tetto a falde, serramenti in pvc con vetri isolanti sostituiti nei due appartamenti in occasione delle rispettive ristrutturazioni, i pavimenti in piastrelle nelle zone giorno e il parquet nella zona notte, il riscaldamento a nafta con termosifoni, gli arredamenti standard dei bagni e delle cucine e il grado normale del genere delle rifiniture e dello stato di conservazione. Il valore reale era dunque di Fr. 645'340.-. Considerando le contrattazioni nelle località con oggetti paragonabili, i periti hanno stabilito il valore di reddito del fondo sommando il valore dei singoli spazi che compongono l'edificio e hanno concluso per un ammontare complessivo di Fr. 35'760.-. Nelle loro dettagliate spiegazioni fornite l'8 novembre 2019 essi hanno ipotizzato che per l'appartamento al primo piano, tutt'ora affittato, era legittimo un reddito di Fr. 15'660.-, mentre per quello al secondo piano, occupato dall'ex moglie dell'assicurato, di Fr. 12'600.-. Gli esperti hanno inoltre considerato per il magazzino al piano terra, ex posteggio per due autopostali, un importo di Fr. 4'500.- annui, per l'autorimessa di Fr. 1'200.- all'anno e per i tre parcheggi esterni di Fr. 1'800.-. Questi importi, d'avviso del TCA, risultano realisti e proporzionati alla zona in cui la particella è ubicata, perciò non sono criticabili. In considerazione delle argomentazioni esposte, che prendono dettagliatamente posizione e in modo chiaro e completo sulle singole censure del ricorrente, il Tribunale non ravvisa alcun motivo per distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto l'Ufficio stima nella determinazione del valore venale della part. n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. Ogni

critica è infatti stata affrontata dai periti, i quali hanno validamente esposto le loro motivazioni, perciò non v'è ragione per non tutelare il valore venale di Fr. 980'000.- che essi hanno stabilito il 3 agosto 2018 e confermato anche in seguito in più occasioni. 2.12. Determinato quindi il valore del fondo alienato giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI in connessione con l'art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, occorre rilevare ancora che rinunciare alla propria sostanza comporta contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI). Si ha così che nell'evenienza concreta l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- deve essere fatto su 17 anni, ossia iniziando a contare dall'anno successivo (2002) al 1° gennaio seguente (2001) l'anno di partenza (2000) e fino all'anno in cui è chiesta la prestazione complementare (2018), per un totale di Fr. 170'000.- come conteggiato dalla Cassa (N. 3483.06 e N. 3483.07 Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020, Allegato 9.4 DPC Riduzione della rinuncia a beni conformemente all'articolo 17a OPC-AVS/AI). 2.13. La Cassa cantonale di compensazione ha cifrato in Fr. 380'000.- i debiti ipotecari deducibili dalla sostanza immobiliare e tale importo ha trovato l'accordo del ricorrente. L'amministrazione ha calcolato una sostanza alienata residua di Fr. 430'000.- (Fr. 980'000 - Fr. 170'000 - Fr. 380'000). Considerata dunque una sostanza computabile di Fr. 434'972.- che, presa in ragione di un decimo (art. 11 lett. c LPC) e sommata alle rendite AVS e LPP, ai ricavi da rinuncia alla sostanza (Fr. 430.-) e da risparmio titoli (Fr. 39.-), dà dei redditi computabili pari a Fr. 76'069.-, la differenza con le spese riconosciute, rimaste invariate in Fr. 37'266.-, porta a un'eccedenza di entrate di Fr. 38'803.- e quindi al rifiuto delle prestazioni complementari. A questo proposito, la scrivente Corte osserva che nella STF 9C\_31/2018 del 23 maggio 2018 (SVR 2018 EL Nr. 17), il Tribunale federale ha ricordato al considerando 4.2 il principio derivante dall'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC secondo cui dalla sostanza lorda possono essere dedotti tutti i debiti che al momento determinante esistono effettivamente e non solo possibilmente; l'esigibilità non è un presupposto. Tuttavia, possono essere presi in considerazione soltanto i debiti che gravano sulla sostanza economica del patrimonio. Questo vale quando il debitore può seriamente aspettarsi di doverlo pagare. Questo presupposto è dato per i debiti per i quali è stato emesso un attestato di carenza beni giusta l'art. 149 cpv. 1 LEF, se si può presumere con una probabilità predominante che il creditore faccia valere il suo credito non appena il debitore torna a miglior fortuna (DTF 142 V 311 consid. 3.3). Nel caso giudicato dall'Alta Corte nel 2018, il ricorrente ha preteso la deduzione dei debiti dalla sostanza alienata, ciò che l'avrebbe posto nella situazione come se nel 2008 egli non avesse regalato la sua quota di comproprietà e avesse utilizzato quell'importo per tacitare i creditori. Era come se i beni ai quali si è rinunciato ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non fossero mai stati presi in considerazione e, perciò, in casi come quello giudicato dal Tribunale federale questa norma rimaneva lettera morta. La nostra Massima Istanza ha però osservato che un tale risultato non corrisponde allo scopo della legge, perché contravviene al principio del computo della sostanza alla quale si è rinunciato e la rinuncia di sostanza è in un certo senso il motivo principale del fatto che, dal profilo delle PC, i debiti non gravano la sostanza economica del patrimonio, ciò che ne esclude la deducibilità. La legge non vuole trattare i beneficiari di PC

che hanno rinunciato a valori di sostanza allo stesso modo di quelli che hanno mantenuto la propria sostanza (cfr. consid. 6.2: " (...) Mit dem beantragten Abzug der Schulden (Fr. 234'909.65) vom Verzichtvermögen (Fr. 221'250.- [2015] bzw. Fr. 211'250.- [2016]; E. 5) würde der Beschwerdeführer so gestellt, wie wenn er 2008 seinen Miteigentumsanteil im Wert von (netto) Fr. 281'250.- nicht verschenkt und er diese Summe dazu verwendet hätte, die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Damit erfolgte nie eine Anrechnung von Vermögenswerten, auf die im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG verzichtet worden ist. Mit anderen Worten bliebe diese Bestimmung in Konstellationen wie der vorliegenden toter Buchstabe. Ein solches Ergebnis kann schon deshalb nicht der Konzeption des Gesetzes entsprechen, weil es dem Grundsatz der Anrechenbarkeit von Vermögenswerten, auf die verzichtet worden ist (E. 6.1.1), widerspricht und der Vermögensverzicht gewissermassen der Hauptgrund dafür ist, dass aus Sicht der EL die Schulden die wirtschaftliche Substanz des Vermögens nicht belasten, was deren Abzugsfähigkeit ausschliesst (E. 4.2). Das Gesetz will EL-Bezüger, die auf Vermögenswerte verzichtet haben, gerade nicht gleich behandeln wie solche, die ihr Vermögen behalten haben. "). La recente STF 9C\_519/2019 del 14 gennaio 2020 (SVR 2020 EL Nr. 5 consid. 4.3.1) ha ribadito il principio secondo cui il debito ipotecario non deve essere dedotto dalla sostanza alienata, ma come tale non è stato ritenuto applicabile al caso esaminato. Infatti, quale controprestazione per l'alienazione della sostanza immobiliare ai figli, l'assicurata ha ricevuto un credito senza interessi nei confronti dei figli di Fr. 91'000.- e un diritto di abitazione vita natural durante; essa è rimasta l'unica debitrice dell'ipoteca che gravava il fondo, mentre i figli erano terzi debitori del pegno immobiliare. Pertanto, con l'alienazione del fondo non ha trasmesso l'ipoteca e, poiché è rimasta debitrice, i debiti sono deducibili (STF P 80/01 del 7 febbraio 2003 consid. 3.3). Qualora si applicasse al caso di specie l'esposta giurisprudenza sul principio della non deducibilità dei debiti dalla sostanza a cui si è rinunciato, si avrebbe a maggior ragione un rifiuto delle prestazioni complementari, venendo ad aumentare l'ammontare della sostanza computabile. Da ciò si può dunque prescindere. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

2.14. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (docc. II e VIII). Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che: " 1 L'assistenza giudiziaria si estende: - all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; - all'esenzione dalle tasse e spese processuali; - all'ammissione al gratuito patrocinio. 2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale. 3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.". I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una

causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini , op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini , op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591). Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. Infatti, sebbene non in modo dettagliato come poi avvenuto in seguito (8 novembre 2019), i periti avevano già fornito in sintesi, il 20 ottobre 2018, le motivazioni per cui il valore venale del fondo alienato andava confermato in Fr. 980'000.-. L'assicurato, nel suo ricorso, ha sostanzialmente ripreso le censure esposte nella sua opposizione che ha dato luogo al precedente giudizio. Egli non si è quindi confrontato con i parametri ivi indicati, ma si è limitato ad esporre in modo generico le proprie lamentele. Senza apportare delle solide e valide argomentazioni, il ricorso non presentava probabilità di essere accolto. Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni. L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.